

Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 25.07.2002.
Ripubblicato all'albo pretorio dal 03.09.2002 al 18.09.2002 (quindici giorni)
Modificato con deliberazione G.C.n.61 del 17.11.2005.
Ripubblicato per gg.30 consecutivi dal 13.12.2005 al 12.01.2006

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI COMUNALI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1. Consiglieri comunali
- Articolo 2. Prima seduta del consiglio — Consigliere anziano
- Articolo 3. Primi adempimenti del Consiglio
- Articolo 4. Linee programmatiche di mandato

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Articolo 5. Composizione
- Articolo 6. Presa d'atto del Consiglio
- Articolo 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 8. Commissioni Consiliari
- Articolo 9. Istituzione e composizione
- Articolo 10. Notizie sulla costituzione
- Articolo 11. Insediamento
- Articolo 12. Convocazione
- Articolo 13. Funzionamento - Decisioni
- Articolo 14. Partecipazione del Sindaco
- Articolo 15. Segreteria - Verbalizzazione
- Articolo 16. Assegnazione affari
- Articolo 17. Indagini conoscitive
- Articolo 18. Commissioni di controllo o di garanzia
- Articolo 19. Sedute delle commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Articolo 20. Sede riunioni
- Articolo 21. Sessioni
- Articolo 22. Convocazione
- Articolo 23. Seduta prima convocazione
- Articolo 24. Seduta seconda convocazione
- Articolo 25. Ordine del giorno
- Articolo 26. Sedute — Adempimenti preliminari
- Articolo 27. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Articolo 28. Ordine durante le sedute
- Articolo 29. Sanzioni disciplinari
- Articolo 30. Tumulto in aula
- Articolo 31. Comportamento del pubblico
- Articolo 32. Svolgimento e durata interventi
- Articolo 33. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Articolo 34. Fatto personale
- Articolo 35. Udienze conoscitive

Articolo 36. Dichiarazione di voto
Articolo 37. Verifica numero legale
Articolo 38. votazione
Articolo 39. Irregolarità nella votazione
Articolo 40. Verbalizzazione riunioni
Articolo 41. Diritti dei consiglieri
Articolo 42. Revoca e modifica deliberazioni
Articolo 43. Segretario — Incompatibilità
Articolo 44. Ammissione di funzionari e consulenti in aula

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri
Articolo 46. Interrogazioni
Articolo 47. Risposta alle interrogazioni
Articolo 48. Interpellanze
Articolo 49. Svolgimento delle interpellanze
Articolo 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Articolo 51. Mozioni
Articolo 52. Svolgimento delle mozioni
Articolo 53. Emendamenti alle mozioni
Articolo 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni
Articolo 55. votazione delle mozioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
Articolo 57. Decadenza dalla carica di consigliere comunale
Articolo 58. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
Articolo 59. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Consiglieri comunali

Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal Titolo III Capo III Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Articolo 2 Prima seduta del Consiglio — Consigliere anziano

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Articolo 3 Primi adempimenti del Consiglio

Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

convalida degli eletti;

giuramento del Sindaco

comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;

Articolo 4 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Le Linee programmatiche di mandato vengono notificate ai Consiglieri Comunali almeno quindici giorni prima di essere sottoposte all'attenzione della Giunta Comunale.

Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti ovvero modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti da sottoporre al Sindaco entro dieci giorni dalla notifica delle linee programmatiche.

Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque, entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Ai consiglieri è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Articolo 6 Presenza d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 7 Conferenze dei Capi-gruppo

La conferenza dei Capi -Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscriverne all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 8 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno le seguenti commissioni permanenti:

Bilancio e Programmazione;
Lavori Pubblici e Urbanistica;
Servizi Sociali.
Statuto e Regolamenti.

Può inoltre istituire commissioni temporanee, speciali, di controllo, di indagine e di garanzia.

Relativamente alle commissioni di controllo, di indagine e di garanzia le stesse possono essere istituite con votazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, consiglieri, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di Forze Sociali, Politiche ed economiche e di tecnici esperti per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori qualora questi lo richiedano.

La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizioni.

Articolo 9 Istituzione e composizione

Le Commissioni Consiliari permanenti, temporanee, speciali, di controllo di indagine o garanzia sono composte, ognuna, da cinque consiglieri comunali, di cui 3 appartenenti alla maggioranza e 2 alle minoranze.

1. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

2. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alle minoranze consiliari è fatta dalle minoranze. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio di cui al comma precedente.

L'elezione dei componenti designati avviene con votazione segreta.

In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno delle minoranze, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio su richiamato.

Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Articolo 10 Notizie sulla costituzione

Il SINDACO, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

Articolo 11 Insediamento

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal SINDACO.

La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 12 Convocazione

Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Articolo 13
Funzionamento-Decisioni

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di n° tre componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.

Articolo 14
Partecipazione del Sindaco

Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

Può infine chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

Articolo 15
Segreteria – Verbalizzazione

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

Articolo 16
Assegnazione affari

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. La determinazione parere deve essere sempre acquisita per i seguenti atti:

Bilancio preventivo;
Bilancio consuntivo;
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Assestamento del Bilancio;
Programma annuale e triennale OO.PP e relative modifiche;
Programmazione e rimodulazione Legge Regionale 37/98;
Strumenti urbanistici generali e attuativi;
Piano Socio-Assistenziale e relative modifiche.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni cinque dall'assegnazione, nel caso di scadenze perentorie.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Articolo 17
Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 18
Commissioni di Controllo o di Garanzia

Il Consiglio, a mente dell'Articolo 13 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'Articolo 13 dello statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 19
Sedute della Commissione

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 20
Sede riunioni

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni .
- 4 Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 21
Sessioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto del Bilancio.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; nel computo dei giorni non si considera il giorno di notifica dell'avviso di convocazione. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

6. Il Consiglio Comunale, inoltre, può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Articolo 22 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 96 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 48 ore prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 23 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri su 16 assegnati al Comune, escluso il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sei consiglieri su sedici assegnati al Comune escluso il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(Il numero minimo dei Consiglieri, per la validità della seduta, non può essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco. Qualora si optasse per il numero minimo si evidenzia che prima e seconda convocazione sarebbero sottoposte agli stessi quorum.)

Articolo 24. Seduta seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad

una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente Articolo 21 (convocazione).

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del SINDACO.

Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente Articolo 21 (Convocazione).

Articolo 25 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 6 dell'Articolo 21 (Convocazione del Prefetto).
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del SINDACO o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 26. Sedute — Adempimenti preliminari

1. Il SINDACO, in apertura di seduta, da comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Articolo 27. Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 28 Ordine durante le sedute

Al SINDACO spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica può presenziare nella sala delle riunioni, ed interviene esclusivamente su ordine del SINDACO e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 29 Sanzioni disciplinari

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola il Sindaco.

Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.

In conseguente di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il SINDACO può proporre al Consiglio l'allontanamento dall'aula, del consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il SINDACO sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo, il SINDACO può proporre l'allontanamento dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 30 Tumulto in aula

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il SINDACO sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

in tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al secondo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 31 Comportamento del pubblico

Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, assiste alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il SINDACO può disporre l'allontanamento dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 32. Svolgimento e Durata interventi

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo il consigliere dallo stesso indicato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni divoto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo dei commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali ed attuativi.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento IL SINDACO può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il SINDACO richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 33

Questioni pregiudiziali e sospensive

Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Ove il Consiglio venga chiamato dal SINDACO a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 34 Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal Sindaco. Il Sindaco, sentiti i motivi della richiesta, decide sulla sussistenza o meno del fatto personale. Se l'intervenuto non si ritiene soddisfatto della decisione del Sindaco può chiedere che il Consiglio sia investito della questione, il quale delibera, senza discussione per alzata di mano.

Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 35 Udienze conoscitive

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito unitamente al testo della proposta, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco a uno dei consiglieri presenti.

Articolo 36. Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 37 Verifica numero legale

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Si procede alla verifica del numero legale, sempre, prima della votazione e nel corso della seduta, anche a richiesta di un solo consigliere.

4. Il SINDACO, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno il numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare. Se ciò non avviene entro QUINDICI minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 38 Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il SINDACO, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori nel caso di votazione segreta, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 39 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano supposte irregolarità nella votazione, il SINDACO, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 40 Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art.26 (sedute-adempimenti preliminari) e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 41 Diritti dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo se richiesto.

Articolo 42 Revoca e modifica deliberazioni

le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, quando non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Articolo 43 Segretario – Incompatibilità

Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

In tale caso, il Sindaco sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 44 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente per esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della Commissione Edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti, rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

TITOLVI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 45 Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

Articolo 46. Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare

2. Esse sono presentate per iscritto al SINDACO da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco può rispondere durante la stessa seduta o nella prima seduta utile.

Articolo 47 Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore alla fine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 48. Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al SINDACO, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Articolo 49 Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato 1' interpellanza, ha diritto di svolgerla, alla fine della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del SINDACO, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Articolo 51 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritta da uno o più consiglieri e volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al SINDACO, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 52 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte alla fine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore.

Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 53
Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votanti per appello nominale.

Articolo 54
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Articolo 55
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'articolo 52 del TUEL; lo stesso Testo Unico disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 57
Decadenza dalla carica di consigliere comunale

Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da eseguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Si ha per approvata quando riporta il voto della

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 58

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.

Articolo 59

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'Articolo 38, comma 3 del TUEL, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è quella degli Affari Generali. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'Ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.